La **Banca d'Italia** è intervenuta a regolamentare la *conservazione* e la messa a *disposizione* di documenti, dati ed informazioni relative ai Clienti con il **Provvedimento 25.3.20** in attuazione dell'**art. 34 comma 3°** del **Dlgs.**

Antiriciclaggio, il quale permette alle **Autorità di Vigilanza di Settore** di *elaborare specifiche disposizioni in linea con quanto previsto dagli artt. 31, 32 e 33 del medesimo decreto.*

Quindi, entro il 31.12.20 gli **Intermediari bancari e finanziari** dovranno adeguarsi alle disposizioni del suddetto **Provvedimento** rendendo disponibili alla **Banca d'Italia** ed all'**Uif** *dati*, i*nformazioni* e *documenti* secondo criteri *uniformi* e *standardizzati*, nel *rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza che ispirano il Decreto antiriciclaggio.*

Entro l'**1.8.21**, inoltre, dovranno essere recepite dagli **Stati** dell'**Unione Europea** le disposizioni della **Direttiva 2019/1153 20.6.619** volta ad agevolare *l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo e la possibilità di uno scambio di informazioni tra i differenti* ***Stati europei*** *non solo in sede di prevenzione ed accertamento ma anche in fase di indagine penale e di contrasto delle attività di riciclaggio delle organizzazioni criminali transnazionali.*

In altri termini, **l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia** istituita presso la **Banca d'Italia** potrà scambiarsi *informazioni* con le altre **Fiu** dei diversi **Stati Ue** secondo principio di cooperazione reciproca, estesa a tutte le **Autorità competenti** di ciascuno **Stato membro**; queste possono richiedere e ricevere *informazioni finanziarie* od *analisi finanziarie*, dalle **Fiu** allo scopo di *prevenire, accertare, indagare o perseguire reati*. Tra le **Autorità competenti** vi è la **Uif** ed anche **Bankitalia** che è legittimata all'acquisizione di *dati* ed *informazioni* relativi ai clienti in sede ispettiva e di **vigilanza antiriciclaggio**.

Il presente **quadro normativo** è stato ulteriormente aggiornato dal **Decreto 125/19**, il quale ha introdotto nuovi strumenti e modalità di gestione degli obblighi di conservazione in caso di operatività a distanza

LA CONSERVAZIONE DI DATI ED INFORMAZIONI.

A seguito dell'eliminazione degli *obblighi di registrazione* e dell'*Archivio Unico Informatico* l'**art.6** del **Provvedimento** in oggetto prevede che i **Soggetti obbligati** possono:

- *conservare i dati e delle informazioni relativi ai clienti con qualsiasi sistema che rispetti alcuni requisiti (*accessibilità e integrità dei dati, mantenimento della loro storicità);
- *decidere la modalità con cui rendere disponibili i dati e le informazioni alle Autorità (*archivio standardizzato oppure semplici estrazioni a valere sul sistema di conservazione informatizzato prescelto).

Il **Provvedimento 25.3.20** (i destinatari dovranno adeguarsi entro il **30.12.20**) fa riferimento ad *archivi standardizzati* mediante i quali sono resi disponibili i *dati* e le *informazioni* previsti dalle presenti disposizioni, secondo gli standard tecnici indicati nell'**Allegato 2** e le causali analitiche di cui all'**Allegato 3**. Essi includono gli *Archivi Unici Informatici* già istituiti alla data di entrata in vigore **Dlgs**. **25.5.17 n. 90**.

Assieme all'obbligo di conservazione stabilito dalla Legge, il **Provvedimento** stabilisce *l'obbligo di rendere disponibili alle Autorità competenti, con modalità previste dall'art.6, i dati relativi alle sole operazioni di importo unitario pari o superiore a 5.000 euro, siano esse occasionali o a valere su un rapporto continuativo. Al di sotto di questa soglia, i dati relativi alle operazioni, comunque conservati, non dovranno essere messi a disposizione delle Autorità in forma standardizzata.*

I **Destinatari** completano l'acquisizione di *documenti*, *dati* ed *informazioni* nei sistemi di conservazione informatizzati non oltre il **trentesimo giorno** dall'instaurazione del rapporto continuativo, dall'esecuzione dell'operazione, dalla variazione o dalla chiusura del rapporto continuativo. La prescrizione di cui a**ll'art.4 comma 3** del Provvedimento della **Banca d'Italia** del **24.3.20** rinvia a quanto già previsto dall'**art. 18 comma 2°** del vigente **Decreto Antiriciclaggio** a proposito dell'acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia ed all'importo dell'operazione in presenza di un basso rischio di riciclaggio. L'obbligo di conservazione è stabilito direttamente dall'**articolo 31 comma 3**. Il **Decreto** prevede che il termine decennale decorra dal momento della cessazione del rapporto continuativo (o dell'esecuzione dell'operazione occasionale).

La **Direttiva UE 2019/1153**, il cui termine di recepimento da parte degli Stati membri è fissato all'**1.8.21**, mira a superare la **Decisione** del **Consiglio n.2000/642/Gai** concernente le modalità di cooperazione tra le **Fiu** (*Financial Intelligence Unit)* degli Stati Ue, il cui ruolo strategico dell'*Anti-Money* Laundering (*Aml*) è stato ribadito dalla **IV Direttiva Europea Anti-riciclaggio n. 2015/849**.

In questo senso, la **Direttiva** pone agli Stati membri l'obbiettivo di migliorare l'accesso alle informazioni da parte delle **Unità di Informazione Finanziaria** (**Fiu**) e delle **Autorità pubbliche** competenti in materia di *prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi allo scopo di rafforzare la loro capacità di condurre indagini finanziarie e migliorarne la cooperazione reciproca.*

Le **Fiu** dovrebbero essere tenute a cooperare con le **Autorità competenti** designate del loro **Stato membro** e dovrebbero essere in grado di rispondere tempestivamente alle richieste motivate di *informazioni finanziarie* o di *analisi finanziarie* da parte di tali **Autorità competenti** designate, e, per converso, ciascuno **Stato membro** provvede affinché le proprie **Autorità competenti** siano tenute a rispondere tempestivamente, caso per caso, alle richieste di informazioni, in materia di contrasto, presentate dalla **Fiu** nazionale, laddove tali informazioni siano necessarie *per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio ed i reati presupposto associati.*

Altresì, gli **Stati** provvedono affinché in casi urgenti ed eccezionali le rispettive **Fiu,** ovvero le rispettive **Autorità competenti**, siano autorizzate a scambiare *informazioni finanziarie*, *analisi finanziarie* od *analisi di informazioni*. Infine, non meno rilevante è lo scambio di informazioni tra **Europol** e le **Fiu**. Ogni **Stato** deve provvedere affinché la sua **Fiu** sia autorizzata a rispondere a richieste debitamente motivate presentate da **Europol** tramite l'*Unità nazionale* **Europol** o, se consentito da tale **Stato membro**, tramite contatti diretti tra la **Fiu** ed **Europol**. Tali richieste devono essere correlate ad *informazioni finanziarie* ed *analisi finanziarie*, e presentate caso per caso ed entro i limiti delle competenze di **Europol** ed ai fini dello svolgimento dei suoi compiti.

COMUNICAZIONE ED ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SUI CONTI BANCARI.

Sempre la **Direttiva Ue 2019/1153** ritiene necessario che gli Stati membri garantiscano alle rispettive **Autorità competenti** *l'accesso immediato e diretto alle informazioni conservate nei registri centralizzati dei conti bancari per il buon esito di un'indagine penale o per l'identificazione, il reperimento e il congelamento tempestivi dei beni interessati ai fini della loro confisca.*

L'accesso e la relativa consultazione è consentito unicamente a personale di ciascuna **Autorità competente**, specificamente designato e autorizzato a svolgere tali compiti caso per caso e comunque esclusivamente per fini di

prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di un reato grave o *per sostenere un'indagine penale relativa ad un reato grave, inclusi l'identificazione, il reperimento e il congelamento dei beni connessi a tale indagine.*

Dovendosi rispettare strettamente le garanzie procedurali del Diritto dell'Unione e del Diritto nazionale nonché le norme in materia di protezione dei dati, il controllo all'accesso ed alla consultazione è garantito dalla registrazione delle Autorità competenti in appositi registri centralizzati.

Le registrazioni, quindi, sono utilizzate unicamente per il monitoraggio della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità di una richiesta e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire la sicurezza degli stessi. Esse sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate **cinque anni** dopo la creazione, a meno che non siano necessarie per procedure di monitoraggio in corso.

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale come previsto dall'art. 31 comma 3° del decreto antiriciclaggio.

GESTIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE.

I **Soggetti obbligati** conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell'*adeguata verifica della clientela* e l'originale, ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della Normativa vigente, delle *scritture* e *registrazioni* inerenti le operazioni. La documentazione conservata deve permettere la *ricostruzione univoca degli elementi essenziali elencati dall'art. 31 del decreto antiriciclaggio e dagli artt. 3, 5 e 6 del Provvedimento del 24 marzo 2020.*

Gli **intermediari bancari** e **finanziari**, oltre a definire alle diverse **Funzioni interne** *ruoli*, *compiti* e *responsabilità*, si dotano di *procedure e controlli interni per garantire l'osservanza degli obblighi di conservazione della documentazione e delle evidenze dei rapporti e delle operazioni.*

Tali procedure e *controlli interni* confluiscono nel documento di **Policy antiriciclaggio** contenente l'insieme delle scelte operative che dovranno rispecchiare quanto è prescritto dalla **Banca d'Italia** nelle relative disposizioni specifiche in vigore.

Per individuare l'esatto *perimetro degli obblighi di conservazione*, i **Destinatari** si attengono alle indicazioni contenute nella disciplina in materia di *adeguata verifica* in merito a cosa debba intendersi per attività istituzionale. Ne discende che, ai fini delle **Disposizioni antiriciclaggio**, i *documenti*, *dati* e le *informazioni* relativi ai rapporti e alle operazioni posti in essere su iniziativa del **gestore** nell'ambito della gestione di portafogli e della gestione collettiva del risparmio non vanno conservati né messi a disposizione. Resta fermo il potere delle **Autorità** di accedere ai dati menzionati nell'esercizio dei poteri di vigilanza ad esse attribuiti per finalità diverse da quelle di *contrasto al riciclaggio.*

GLI INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI

- *l'organo con funzione di gestione assicura che le procedure operative ed i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di conservazione dei documenti e delle informazioni;*
- *l'organo con funzione di controllo valuta l'idoneità delle procedure per la conservazione delle informazioni; analizza i motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive;*
- *la funzione antiriciclaggio verifica l'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di conservazione dei dati; pone particolare attenzione all'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di conservazione ed all'efficace*

rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione nonché all'appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa;
- *la funzione di revisione interna verifica l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e dei documenti, secondo quanto previsto dalla normativa.*

SANZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE.

Il vigente apparato sanzionatorio è connotato da un doppio binario introdotto dall'art. 5 del D.lgs. 90/2017 per cui si può distinguere la fattispecie incriminatrice di cui all'art.55 comma 2° dalla sanzione amministrativa di inosservanza degli obblighi di conservazione di cui all'art. 57 del medesimo decreto antiriciclaggio. Mentre la sanzione penale è rimasta immutata, al contrario la sanzione amministrativa è stata introdotta proprio con il Dlgs. 90/2017. Infine, si rileva che non vi è traccia nel sistema sanzionatorio penale contemplato dal Dlgs. n. 231/2007 del reato di omessa istituzione dell'archivio di cui all'art.5, comma 4, legge n.197/199. Tale disposizione è tra quelle espressamente abrogate dall'art. 64 Dlgs. n. 231/2007.

SANZIONI PENALI

Chi acquisisce o conserva dati falsi od informazioni non veritiere sul cliente, sull'esecutore, sul titolare effettivo, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione, ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10mila euro a 30mila euro.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

- *Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli artt. 31 e 32, non effettuano in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2mila.*
- *Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute e sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50mila euro.*

LA GRAVITÀ DELLA VIOLAZIONE È DETERMINATA:

1. a) *dall'intensità e dal grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, dalla violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;*
2. *b) dal grado di collaborazione con le autorità di cui all'art. 21, comma 2, lt.a);*
3. *c) dalla rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione ed alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;*
4. *d) dalla reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa ed all'operatività del soggetto obbligato.*

L'omessa conservazione dei dati è sanzionata anche sotto il profilo tributario in quanto l'**art.34 del decreto antiriciclaggio** precisa che i *dati e le informazioni conservate secondo le norme di cui al Capo II del Titolo II sono utilizzabili ai fini fiscali.*

Occorre aggiungere che è penalmente sanzionato chi, al *fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.*

La conservazione dei dati, informazioni e documenti che identificano il profilo personale/finanziario del cliente,

dell'esecutore e del titolare effettivo è finalizzata a garantire:

- *l'aggiornamento continuo (nel corso del rapporto continuativo) per un'attendibile ricostruzione dell'operatività della clientela ed una ponderata applicazione delle misure di adeguata verifica;*
- *la ricostruibilità univoca dell'operatività dei soggetti vigilati in modo da agevolare lo svolgimento delle funzioni di controllo nell'ambito dell'attività ispettiva e di vigilanza, della Banca d'Italia e della Uif;*
- *alla Uif la messa a disposizione di grandi masse di dati per analisi mirate su singole anomalie (S.AR.A.);*
- *l'accesso delle unità di intermediazione finanziaria e lo scambio tra queste e le autorità competenti dei dati ed informazioni per la prevenzione individuazione ed accertamento, anche in fase di indagine penale, di eventuali attività di riciclaggio delle organizzazioni criminali transnazionali (cooperazione reciproca);*
- *alle autorità competenti la messa a disposizione dei dati per l'accertamento di carattere tributario.*

Pertanto gli obblighi di conservazione possono ritenersi assolti dai soggetti vigilati da **Banca d'Italia** se sono soddisfatte tutte le suddette finalità attraverso sistemi di conservazione informatizzati, i quali devono prevedere:

- *l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte della Banca d'Italia, della UIF o di altra Autorità competente;*
- *l'acquisizione tempestiva da parte dei destinatari dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data;*
- *l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;*
- *l'adozione di idonee misure finalizzate a prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni;*
- *la trasparenza , la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.*